

Legge regionale 04 marzo 2022 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura.

Capo I

Oggetto e finalità

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, assicura l'adozione di politiche di gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo, unitamente a politiche per la conservazione della biodiversità marina.

2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la pesca professionale e l'acquacoltura nelle acque marittime e interne attraverso lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e delle altre attività connesse, al fine di diversificare l'offerta, promuovere il prodotto ittico locale, sviluppare pratiche di produzione sostenibili, valorizzare il patrimonio vallivo-lagunare e i manufatti della tradizione locale, tutti gli altri prodotti tipici della regione, nonché sviluppare sinergie tra le aziende ittiche e agrituristiche della costa e dell'entroterra della riviera regionale.

3. Nell'individuazione delle misure di sostegno per la promozione e lo sviluppo delle attività di cui al comma 2, la Regione riconosce priorità a progetti di valorizzazione delle filiere locali, del patrimonio paesaggistico-ambientale, nonché di conseguimento di finalità socio-culturali ed educative o sportive. In ogni caso le misure di sostegno devono prevedere l'adeguamento delle strutture alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ove applicabili.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) imprenditore ittico: il soggetto definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9

gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), che esercita l'attività di pesca professionale o di acquacoltura come definite rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

b) pescaturismo: l'attività, rientrante nella pesca professionale, esercitata nelle acque marittime e interne, di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4/2012;

c) ittiturismo: le attività, rientranti nella pesca professionale, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4/2012;

d) attività connesse alla pesca professionale: le attività di lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, le azioni di promozione e valorizzazione, gli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero di cui all'articolo 2, comma 2 bis), del decreto legislativo 4/2012;

e) attività connesse all'acquacoltura: le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4/2012 e precisamente:

1) le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di acquacoltura;

2) la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

3) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva,

all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero;

f) manufatti della tradizione locale: le costruzioni tipiche del contesto storico-culturale del territorio costiero, lagunare e fluviale della regione quali, a titolo esemplificativo, casoni, capanni, bilance da pesca e manufatti assimilabili, di proprietà dell'impresa o in uso;

g) prodotti tipici della regione: prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale e i prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);

h) prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

i) navi e galleggianti: le costruzioni destinate al trasporto per acqua anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo come definite dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);

j) unità da diporto: le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);

k) distretto di pesca nord Adriatico: l'area individuata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico).